

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 01/02/2022

FATTO

Con reclami del 13.07.2020, 20.08.2020 e del 15.12.2020, il ricorrente riferiva di avere richiesto, in data 22.06.2020, un prelievo di euro 2.000,00 in contanti sul conto corrente aperto presso l'intermediario convenuto. Nonostante la compilazione del questionario sottopostogli sulla destinazione finale del prelievo, l'intermediario negava l'operazione e, soltanto in data 02.07.2020, consentiva prelievo di euro 1.950,00. A seguito del mancato accoglimento del reclamo adiva questo Arbitro e, invocando la responsabilità della convenuta per la violazione della normativa applicabile e, in particolare, dell'art. 1852 c.c., chiedeva la dichiarazione dell'illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario e la condanna al ripristino del servizio di prelievo e di versamento di denaro contante, formulando altresì domanda di risarcimento danni quantificata in euro 2.000,00 euro, oltre interessi moratori e spese di assistenza difensiva.

L'intermediario depositava controdeduzioni e deduceva la legittimità dell'operato sulla base degli obblighi normativi di controllo del rapporto con il cliente, di verifica e aggiornamento delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, con inclusione della verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente. Fermo restando il carattere anomalo della richiesta elevata di denaro contante rispetto a una corretta e ordinaria gestione del rapporto bancario e l'obbligatorietà del questionario per le operazioni a più alto rischio di riciclaggio, precisava di avere informato dell'impossibilità di portare a termine l'operazione con invito a ripresentarsi a partire dal terzo giorno lavorativo successivo, concludendo per il rigetto del

ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadiva il difetto di limite al prelievo di contanti dal conto corrente, anche sulla base dei chiarimenti resi nella circolare del Ministero delle Economia e Finanza del 4.11.2011 e dei diversi pareri dell'ABI e delle decisioni dell'ABF.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla legittimità dei prelievi in contanti in misura superiore all'importo massimo stabilito per i pagamenti in contanti e alla responsabilità dell'intermediario derivante dal rifiuto di un prelievo in contanti di euro 2.000,00.

L'intermediario si è limitato a eccepire il carattere anomalo dell'operazione di prelievo rispetto a una corretta e ordinaria gestione del rapporto finanziario, ma non ha chiarito gli elementi rilevati a fondamento dell'asserita anomalia dell'operazione rispetto alla normale operatività del conto, né ha precisato le ragioni del blocco dell'operazione e della insufficienza del "questionario di adeguata verifica rafforzata" compilato dal ricorrente. Né la documentazione offerta in comunicazione reca copia della documentazione contrattuale e del questionario di adeguata verifica compilato dal ricorrente.

L'art. 18 D.L. n. 124 del 2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, ha introdotto, per i pagamenti, la graduale riduzione del limite di utilizzo di contanti da euro 2.000 a euro 1.000 per singola transazione. Il limite di euro 2.000 è stato stabilito dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; il limite di euro 1.000 dal 1° gennaio 2022 con conseguimento di una soglia di divieto di trasferimenti di contante fissata a euro 999,99.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – come risulta dalla FAQ n. 8 "prevenzione dei reati finanziari" reperibile sul sito internet - ha riconosciuto l'ammissibilità di prelievi e/o versamenti bancari di importo superiore al limite stabilito per le operazioni in contanti perché tali operazioni non configurano un trasferimento tra soggetti diversi. Pertanto, il ricorrente aveva diritto, in data 22.06.2020, a prelevare l'importo di euro 2.000.

La legittimità dei controlli effettuati dall'intermediario deve essere accertata con riferimento alle disposizioni normative di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 35 d. lgs 231/2007, in presenza di operazioni "sospette" - ovvero operazioni di prelievo o di versamento in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio assegnato al soggetto - gli intermediari sono obbligati alla segnalazione delle operazioni agli organi competenti per gli accertamenti ai fini dell'antiriciclaggio. Il successivo art. 42 d. lgs. n. 231/2007 ha imposto agli intermediari lo svolgimento di un'attività di adeguata verifica, prevedendo che in caso di "impossibilità oggettiva" di esecuzione di tale attività l'intermediario non è tenuto a dare esecuzione all'operazione richiesta.

Nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio, tuttavia, l'intermediario non ha prodotto alcuna allegazione inerente alla consueta operatività del conto del ricorrente si che nulla può desumersi a fondamento dell'asserita anomalia dell'operazione. Né ricorre alcuna ipotesi di impossibilità oggettiva di esecuzione dell'adeguata verifica, perché è pacifico tra le parti che il ricorrente ha compilato il questionario sottopostogli dall'intermediario.

Il ricorrente ha formulato, in via principale, la domanda di condanna dell'intermediario a "ripristinare" il servizio di prelievo/versamento del denaro contante. La richiesta è diretta a ottenere la condanna a un *facere* specifico e, come tale, configura una statuizione preclusa all'Arbitro.

Appare al Collegio tuttavia possibile, nel caso di specie, procedere a una sua interpretazione che, al di là del suo tenore letterale, abbia a oggetto l'accertamento del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

diritto fatto valere dal ricorrente che, in ragione delle considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente.

Il ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno quantificato in euro 2.000,00. La domanda è infondata perché il ricorrente non ha allegato e documentato alcun danno derivante dall'ingiustificato rifiuto di prelievo di euro 2.000, anche in considerazione dell'effettuazione di un prelievo, dopo circa 7 giorni lavorativi, di euro 1.950. Né è sufficiente la mera allegazione della richiesta a «*coprire tutte le spese giornaliere sia personali, sia in favore dei ... figli studenti fuori sede*».

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio accerta il diritto del ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO